

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2003, n. 59.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Approvazione quinto stralcio piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA
COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3230/2002)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Visto il Protocollo di intesa per il superamento dell'emergenza idrica nel comprensorio Valdichiana - Trasimeno, sottoscritto tra la Regione Umbria e la Regione Toscana in data 19 settembre 2002;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 2 della citata ordinanza ministeriale n. 3230/2002 che, rispettivamente, dispongono che «Il Commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque», e che «Per la predisposizione del piano il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico con funzioni consultive»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 26 novembre 2002 con la quale è stato approvato un primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista la nota prot. n. DPC/OPE/0048234 del 21 dicembre 2002 con la quale il Dipartimento di protezione civile ha preso atto del primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 10 del 31 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista la nota prot. n. DPC/OPE/0008706 del 24 febbraio 2003 con la quale il Dipartimento di protezione civile ha preso atto del secondo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 39 del 15 aprile 2003, con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 58 del 25 giugno 2003 con la quale è stato approvato il quarto stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista la proposta di un quinto stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica predisposta dal Comitato tecnico nominato dal Commissario delegato con ordinanza n. 101 del 13 settembre 2002;

Ritenuto di procedere all'approvazione di detta proposta di quinto stralcio di piano che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 3230/2002, deve essere successivamente trasmessa, per la presa d'atto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto altresì opportuno richiamare le disposizioni della citata ordinanza ministeriale n. 3230/2002 che individuano modalità e procedure per la realizzazione degli interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica,

nonché dettare ulteriori precisazioni in argomento;

ORDINA:

Art. 1.

1. È approvato il quinto stralcio del piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, di seguito denominato «piano», così come proposto dal Comitato tecnico.

Il piano è allegato alla presente ordinanza alla lettera A) ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la presa d'atto di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 3230/2002.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi compresi nel piano, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nell'ordinanza ministeriale n. 3230/2002 e sono autorizzati, nei limiti necessari alla realizzazione degli interventi stessi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ad avvalersi delle deroghe individuate all'art. 9 della stessa ordinanza ministeriale.

2. Per quanto attiene alla progettazione e al collaudo dei lavori relativi agli interventi previsti nel piano, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare anche le seguenti procedure:

a) gli incarichi di progettazione devono essere affidati entro 30 giorni dalla presente ordinanza. I progetti definitivi devono essere redatti entro 90 giorni dall'affidamento dell'incarico e presentati ai soggetti attuatori ed al Commissario delegato;

b) il Commissario delegato approva i progetti definitivi nei successivi 30 giorni, acquisendo intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, anche mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 3230/2002;

c) i progetti esecutivi devono essere redatti e presentati ai soggetti attuatori nei successivi 45 giorni dall'approvazione dei progetti definitivi; i soggetti attuatori approvano i progetti esecutivi entro 15 giorni dalla loro presentazione;

d) il collaudo degli interventi deve essere espletato non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dai soggetti attuatori e scelto nell'elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di cui alla L.R. 21 ottobre 1981, n. 70 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui debba essere nominata una commissione di collaudo, la stessa è composta di tre membri, scelti tra soggetti di comprovata esperienza, di cui uno designato dal Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, lì 25 giugno 2003

LORENZETTI